

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DELL'INSUBRIA E L'ENTE SOCIETA' UNIPERSONALE LA VILLA SRL DI
FIRENZE, GESTORE DELLA RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO) PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DI
PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE POST
TRAUMATICHE O DA GRAVI MALATTIE NEUROLOGICHE EVOLUTIVE
NON RICONDUCIBILI ALLO STATO VEGETATIVO E CHE NON
CONSENTANO APPROPRIATA ASSISTENZA DOMICILIARE.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 468 del 05.08.2021, l'ATS dell'Insubria ha stabilito di proseguire la sperimentazione in essere, al fine di garantire ai pazienti affetti da gravi patologie degenerative o post traumatiche a carico del sistema nervoso o motorio che non consentono appropriata assistenza domiciliare, ricoverati presso le Residenze Sanitario Assistenziali di cui all'allegato 1 di detta deliberazione, l'assistenza e la relativa remunerazione su posto letto ordinario e tariffa di €. 136,00/die, fermo restando la quota a carico della famiglia e/o dei Comuni;
- tra gli obiettivi prioritari nell'ambito della tutela degli anziani e dei disabili, ricompresi nella D.G.R. n. 6220 del 19 dicembre 2007, vi è quello di dare continuità e sviluppo di servizi ed interventi ad alta integrazione sanitaria per persone affette da patologie quali: gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti;
- la Struttura socio-sanitaria integrata accreditata RSA Foscolo di Guanzate (CO) si è resa disponibile a continuare a fornire la necessaria assistenza ai pazienti affetti dalle patologie sopra richiamate, anche di età inferiore ai 65 anni, per i pazienti di

cui all'allegato 1 al presente provvedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede in Varese – Via Ottorino Rossi n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03510140126 – legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez

E

L'Ente La Villa srl di Firenze - Codice Fiscale e P. IVA 05849560486 - con sede in Firenze - Via Benedetto da Foiano, 14, gestore della struttura RSA Foscolo di Guanzate – Via San Lorenzo, 10, Legalmente Rappresentato dalla Dott.ssa Simona Palazzoli

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - La struttura

La Struttura mette a disposizione propri locali (unità), attrezzature e personale, idonei a tal fine, per l'assistenza e la cura di pazienti residenti nel territorio della ATS dell'Insubria, anche di età inferiore ai 65 anni, già individuati con deliberazione ex ASL di Como n. 641 del 29.12.2009 come confermato da ultimo con deliberazione dell'ATS dell'Insubria n. 468 del 05.08.2021

ARTICOLO 2 – Personale

Oltre al personale addetto ai servizi generali, la struttura individua e incarica un medico con funzione di responsabile sanitario dell'unità e assicura l'assistenza infermieristica a copertura delle 24 ore nella medesima unità.

La struttura si impegna e attesta di essere in grado di garantire sempre in forma esclusivamente dedicata ed in funzione delle condizioni del paziente:

- l'assistenza medica tale da assicurare almeno 60 minuti/settimana/paziente e la

reperibilità nelle 24 ore in caso di bisogno;

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa per almeno 750 minuti / settimana / paziente;

- l'assistenza di personale qualificato (A.S.A., O.S.S., O.T.A.) tale da assicurare almeno 750 minuti/settimana/paziente;

- l'assistenza psicologica e l'assistenza sociale per i familiari dei pazienti.

ARTICOLO 3 – Requisiti strutturali e gestionali

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali definiti negli articoli precedenti. L'ATS dell'Insubria si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti la verifica del mantenimento dei predetti requisiti .

ARTICOLO 4 – Le prestazioni

La Struttura garantisce ai pazienti le prestazioni di assistenza finalizzate al mantenimento delle funzioni vitali, alla prevenzione e cura delle patologie subentranti, nonché le prestazioni di carattere medico, infermieristico, psicologico e sociale occorrenti in relazione alla specifica condizione patologica del paziente, ivi comprese le prestazioni volte a favorire il recupero dell'integrità delle funzioni venute meno a seguito dell'evento e/o patologia che ha determinato il ricovero e comunque secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGR 19.12.2007 n. 6220 e s.m.i.

La struttura procura e somministra altresì i farmaci generici occorrenti, mentre per quanto riguarda l'assistenza protesica si rimanda alla normativa vigente.

ARTICOLO 5 – I pazienti

I pazienti accolti nella struttura, ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, sono quelli affetti da gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie

neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti che non consentono appropriata assistenza domiciliare, riportati nell'allegato 1 della deliberazione n. 468 del 05/08/2021 del Direttore Generale dell'ATS Insubria.

ARTICOLO 6 – Corrispettivi economici

La struttura esporrà per ogni giornata effettiva di degenza la retta giornaliera pro capite di € 136,00.= (comprensiva di IVA, della quota relativa alla valenza sanitaria a carico dell'ATS, e della quota socio assistenziale a carico del paziente/Comune di residenza) a fronte di un impegno settimanale di assistenza come indicato all'art. 2.

La quota sanitaria è stata indicata nella deliberazione dell'ATS n. 468 del 05.08.2021. La quota a valenza sanitaria si intende comprensiva del contributo giornaliero forfettario SOSIA/SIDI a carico del F.S.R., pertanto, qualsivoglia ulteriore eventuale prestazione erogata dalla struttura non potrà, in ogni caso, essere posta economicamente a carico dell'ATS.

La struttura dovrà regolarmente emettere fattura elettronica, precisando di non richiedere somme, né ai famigliari né ad altri soggetti terzi, per le medesime prestazioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

ARTICOLO 7 - Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto alla struttura da parte di ATS Insubria, con la fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, ATS dell'Insubria ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione.

ARTICOLO 8 - Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016

precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E S.M.I., LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017 E S.M.I.).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

ARTICOLO 9 - Tutela dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento UE) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto

Legislativo n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie della presente convenzione, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'ATS ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dalla presente convenzione e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto della presente convenzione;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto erogatore, inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS ;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

ARTICOLO 10 – Validità

La presente convenzione ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

ARTICOLO 11 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore.

ARTICOLO 12 – Norma di rinvio e adeguamento

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della presente convenzione, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà di recedere dalla convenzione, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti;

Costituisce altresì causa di risoluzione della presente convenzione la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione della convenzione le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, la convenzione si intende automaticamente risolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, 01/09/2021

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente gli articoli: art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10 nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

=====

ATS DELL'INSUBRIA

Il Direttore Generale

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

Dott. Lucas Maria Gutierrez

Ente Società Unipersonale La Villa srl

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Simona Palazzoli